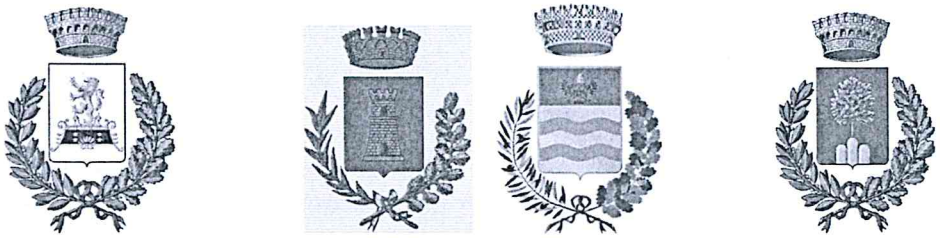

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
LUNGRO – FIRMO – ACQUAFORMOSA - CERZETO
Piazza dei SALINARI, 5 - 87010 **LUNGRO** (CS)
Tel. 0981/945155 -Fax 0981/947197
http://lungro.gov.it/

AREA TECNICA – SETTORE 2 LL.PP. - URBANISTICA E AMBIENTE COMUNE DI ACQUAFORMOSA Tel. 0981 949121 Fax. 0981 949881 Cod.Fis. 83001070784 – P.I. 00393710785 – C.C.P. 12853875
http://www.comune.acquaformosa.cs.it - **E-mail** tecnico@comune.acquaformosa.cs.it

prot. 2999/2020

BANDO -DISCIPLINARE DI GARA

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DI AZIONI E SERVIZI DI ACCOGLIENZA INTEGRATA PER I RICHIEDENTI PROTEZIONE INTERNAZIONALE, ASILO E/O RIFUGIATI, RELATIVO AL PROGETTO SPRAR COMUNE DI ACQUAFORMOSA (dm 10 AGOSTO 2020 –) PER IL BIENNIO 2021/2022

1. PREMESSE

Il Comune di Acquaformosa è titolare del progetto denominato: Firmoza Accoglie - categoria Ordinari, finanziato per gli anni 2011 – 2013; 2014 – 2016; 2017 -2019 ;

che questo Ente ha presentato domanda di prosecuzione per il triennio successivo avvalendosi di un ente attuatore/gestore per l'esecuzione del progetto di cui sopra, da individuarsi con evidenza pubblica nel rispetto della normativa di riferimento (D.lgs. 5012016).

• che con Decreto del Ministero dell'Interno del DM 18 novembre 2019 il Comune di Acquaformosa veniva ammesso alla prosecuzione del finanziamento per il Biennio 2021 – 2022 per l'importo complessivo annuale di euro 829.177,29 riferito ad un totale di n. 57 posti SPRAR ordinari.

Con determina a contrarre n. 112 del 07/10/2020 del Area Amministrativa settore Servizi Sociali, e con determina CUC N° 10 dell'11/11/2020 questa Amministrazione ha deliberato di affidare il servizio relativo all'accoglienza dei RICHIEDENTI PROTEZIONE INTERNAZIONALE, ASILO E/O RIFUGIATI, RELATIVO AL PROGETTO SPRAR COMUNE DI ACQUAFORMOSA, in attuazione del Progetto SPRAR/SIPROIMI.

L'affidamento avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici (in seguito:

Codice), con la precisazione che nella presente procedura, ai sensi del comma 7 del citato art 95, il prezzo è fisso (si veda il successivo punto 3) e, pertanto, gli operatori economici competeranno solo in base a criteri qualitativi.

L'appalto ha per oggetto l'affidamento a soggetti del terzo settore della gestione dei servizi di accoglienza integrata a favore di richiedenti/titolari di protezione internazionale e dei loro familiari, nonché degli stranieri e dei loro familiari beneficiari di protezione umanitaria - prosecuzione progetto SIPROIMI (dm 10 AGOSTO 2020 –) per il BIENNIO 2021/2022 da realizzarsi in favore di n. 57 posti cat. ordinari (uomini adulti e nuclei familiari)

Ente appaltante: centrale unica di committenza Comune di Lungro –Acquaformosa-Firmo
CAPITOLO I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

DENOMINAZIONE E INDIRIZZI
Denominazione ufficiale/profilo del committente: COMUNE DI ACQUAFORMOSA
Indirizzo postale: VICO IV SAN FRANCESCO
Città: ACQUAFORMOSA - CAP: 87010 Paese: Italia
Indirizzo Internet: http://www.comune.acquaformosa.cs.it
Responsabile Unico del Procedimento:
Telefono: 0981 949121 - Fax: 0981 949881
Posta elettronica: protocollo@comune.acquaformosa.cs.it
PEC: tecnico.acquaformosa@asmepec.it
Telefono 0981.949121

La procedura sarà espletata utilizzando la piattaforma di e-procurement della CUC Lungro Firmo Acquaformosa Cerzeto e, pertanto, gli operatori economici interessati per partecipare alla procedura aperta dovranno registrarsi alla citata piattaforma (https://cuc-lungro.ga-t.it/). Accedendo dal link sopraindicato sarà possibile anche visualizzare e scaricare le "guide e manuali utente" che recano le informazioni utili per le operazioni di cui sopra.
Il luogo di svolgimento del servizio è il territorio del Comune di Acquaformosa. [codice NUTS: ITF61] **CIG: 84812515BB CUP C91H20000120001**;

Il **Responsabile del procedimento**, ai sensi dell'art. 31 del Codice, è la dott.ssa Nicoletta Bellizzi, responsabile servizi amministrativi/finanziari .

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.

2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

1) Capitolato Tecnico, schema di offerta tecnica, Schema di contratto, Piano finanziario;
2) Bando di gara /Disciplinare di gara;
3) Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Acquaformosa;
4) DGUE (in formato editabile);
5) Domanda di partecipazione (allegato n. 1, anche in formato editabile);
6) Dichiarazioni integrative (allegato n. 2, anche in formato editabile);
7) Dichiarazione ai sensi dell'art. 48 D.Lgs. 50/2016 e composizione raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario o GEIE, aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete (allegato n. 3,

anche in formato editabile);

In caso di eventuale contrasto tra le prescrizioni degli elaborati progettuali e quelle del bando e del disciplinare di gara, prevalgono le disposizioni contenute nel bando e nel disciplinare di gara.

La documentazione di gara è disponibile sul sito internet: http://acquaformosa.asmenet.it/ nella sezione Amministrazione Trasparente – Bandi di Gara contratti ...e sulla Piattaforma e-procurement come il GA-T, (https://cuc-lungro.ga-t.it/).

2.2 CHIARIMENTI

Eventuali richieste di informazioni e di chiarimenti devono essere presentate almeno 12 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte in lingua italiana e trasmesse alla stazione appaltante per mezzo della funzionalità "Comunicazioni procedura", presente sulla piattaforma.

Eventuali integrazioni alla documentazione di gara o risposte alle suddette richieste sono rese disponibili attraverso la funzionalità "Documentazione di gara", presente sulla piattaforma e-procurement come il GA-T, (https://cuc-lungro.ga-t.it/).

Ai sensi dell'art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, attraverso il canale "Comunicazioni procedura". Gli operatori economici sono invitati ad utilizzare tale sezione, monitorandone con costanza l'eventuale aggiornamento. Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

2.3 COMUNICAZIONI

Ai sensi dell'art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice.

Salvo quanto disposto nel paragrafo 2.2 del presente disciplinare, tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all'indirizzo PEC *protocollo.acquaformosa@asmepec.it* e all'indirizzo indicato dai concorrenti nella documentazione di gara.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

L'appalto è costituito da un unico lotto poiché: si tratta di un servizio di accoglienza di n. 57 posti cat. Ordinari

I servizi oggetto dell'affidamento sono quelli stabiliti dalle Linee guida, approvate con DM 10 agosto 2016 che vengono così di seguito riassunti:

Tabella n. 1 – Oggetto dell'appalto CPV 85310000-5

- ☐ Accoglienza materiale;
- ☐ Mediazione linguistico-culturale;
- ☐ Orientamento e accesso ai servizi del territorio;
- ☐ Insegnamento della lingua italiana e inserimento scolastico per minori;
- ☐ Formazione e riqualificazione professionale;
- ☐ Orientamento e accompagnamento dell'inserimento lavorativo;
- ☐ Orientamento e accompagnamento dell'inserimento abitativo;
- ☐ Orientamento e accompagnamento dell'inserimento sociale;
- ☐ Orientamento e accompagnamento legale;
- ☐ Tutela psico-socio-sanitaria;
- ☐ Aggiornamento e gestione della banca dati;
- ☐ Strutture di accoglienza;
- ☐ Tempi, proroga e revoca dell'accoglienza;
- ☐ Trasferimenti;
- ☐ Relazioni, schede di monitoraggio e presentazione di rendiconti finanziari;

Dovrà essere assicurata l'erogazione dei servizi indicati secondo le modalità operative riportate nel "Manuale Operativo" dello SPRAR.

Il valore dell'affidamento, come stabilito dal suddetto decreto ministeriale, è pari a € 829.177,29, su base annua.

L'importo complessivo stimato per il biennio è di euro 1.658,354,58.

Essendo il progetto oggetto di erogazione di contributo da parte del Ministero, il costo sarà comunque adeguato sia al valore del contributo effettivamente erogato, sia in rapporto alla data di reale avvio del servizio e comporterà conseguente riduzione secondo il periodo di affidamento e senza che ciò possa determinare risarcimento alcuno per l'affidatario. Inoltre, poiché la realizzazione del progetto è subordinata all'erogazione del con tributo da parte del Ministero degli Interni , resta inteso che, ai sensi dell'art. 1353 del Codice Civile, l'esecuzione del progetto è sottoposta a condizione sospensiva. A tale scopo i soggetti partecipanti dovranno sottoscrivere, a pena di esclusione, apposita dichiarazione. La dichiarazione dovrà esplicitamente prevedere che, in caso di mancata erogazione del contributo, il Comune di Acquaformosa potrà revocare la gara anche qualora fosse stata aggiudicata e che, in tale caso, l'Ente partecipante non potrà avanzare alcuna pretesa nei confronti del Comune.

Le modalità e la periodicità con le quali si provvederà a trasferire al soggetto gestore le risorse finanziarie saranno definite nella convenzione che sarà stipulata tra le parti. L'Ente gestore, affidatario

della gestione dei servizi provvederà a trasmettere al Comune di Acquaformosa, trimestralmente, relazione sulle attività svolte. Si precisa che il trasferimento delle predette risorse avverrà esclusivamente in seguito all'accreditamento effettivo del contributo sul conto di Tesoreria del Comune di Acquaformosa da parte del Ministero dell'Interno. In ogni caso si riserva la facoltà, a tutela dell'interesse pubblico, di procedere alla revoca o riduzione, anche parziale, dell'affidamento dell'attività del progetto al soggetto gestore. In tale ipotesi, la somma da trasferire sarà rideterminata in funzione dell'equilibrio economico finanziario che dovrà essere assicurato per la realizzazione dell'attività del progetto, e comunque nei limiti delle somme effettivamente erogate dal Ministero. Il comune di Acquaformosa potrà trattenere dalle risorse da trasferire al soggetto gestore le somme necessarie al pagamento delle eventuali penalità irrogate. Il servizio effettuato sarà liquidato dietro presentazione di regolari fatture liquidabili previa acquisizione del DURC.

L'importo a base di gara è comprensivo di Iva e di altre imposte e contributi di legge.

L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 0,00.

L'importo a base di gara calcolato per 24 mesi sarà eventualmente rimodulato in ragione dell'effettiva data di avvio del servizio, quale risultante dal verbale di avvio del servizio stesso.

L'attività di accoglienza comprende:

- ☐ Accoglienza materiale;
- ☐ Mediazione linguistico-culturale;
- ☐ Orientamento e accesso ai servizi del territorio;
- ☐ Insegnamento della lingua italiana e inserimento scolastico per minori;
- ☐ Formazione e riqualificazione professionale;
- ☐ Orientamento e accompagnamento dell'inserimento lavorativo;
- ☐ Orientamento e accompagnamento dell'inserimento abitativo;
- ☐ Orientamento e accompagnamento dell'inserimento sociale;
- ☐ Orientamento e accompagnamento legale;
- ☐ Tutela psico-socio-sanitaria;
- ☐ Aggiornamento e gestione della banca dati;
- ☐ Strutture di accoglienza;
- ☐ Tempi, proroga e revoca dell'accoglienza;
- ☐ Trasferimenti;
- ☐ Relazioni, schede di monitoraggio e presentazione di rendiconti finanziari;

Modalità di raccolta, archiviazione e gestione dati.

- ☐ Dovrà essere assicurata l'erogazione dei servizi indicati secondo le modalità operative riportate nel "'Manuale Operativo" dello SPRAR.

L'appalto è finanziato interamente con Contributo dello Stato per servizi ai richiedenti protezione internazionale, asilo e/o rifugiati.

Il contratto sarà contabilizzato a corpo.

Ai sensi dell'art. 23, comma 16, del Codice l'importo posto a base di gara comprende i costi della manodopera.

4. DURATA DELL'APPALTO, OPZIONI E RINNOVI

4.1 DURATA

La durata dell'appalto (escluse le eventuali opzioni) è presumibilmente di 24 mesi, decorrenti dalla data di consegna del servizio fino al 31 Dicembre 2022.

4.2 OPZIONI E RINNOVI

La stazione appaltante si riserva la facoltà di prorogare il contratto, alle medesime condizioni, per una durata ed un importo pari a quelli del contratto originario. La stazione appaltante esercita tale facoltà comunicandola all'appaltatore mediante posta elettronica certificata almeno 3 mesi prima della scadenza del contratto originario.

Resta inteso che la proroga potrà essere disposta sulla base di previsioni legislative, in tal caso il contratto sarà prorogato, rinnovato o modificato senza che il contraente possa eccepire o rifiutarsi di svolgere il servizio. Nel caso di rifiuto a continuare la prestazione sulla base delle previsioni legislative, al gestore del servizio come penale sarà applicata una penale del 10% del valore annuo dell'affidamento, anche mediante trattenuta sulla base di atto unilaterale dell'amministrazione delle somme di cui l'appaltatore risulta creditore per il servizio effettuato.

La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11 del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.

5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Possono partecipare alla gara tutti i soggetti previsti dall'art. 45, del d.lgs n. 50 del 2016 e s.m.i.

Il raggruppamento temporaneo e il consorzio ordinario devono partecipare mediante atto di mandato collettivo speciale e irrevocabile ex art. 48, commi 13, 15 e 16, d.lgs. n. 50 del 2016 s.m.i;

Nel caso in cui si partecipi in raggruppamento temporaneo, si precisa quanto segue:

1. l'istanza di partecipazione alla gara dovrà essere presentata da ciascuna delle imprese raggruppate o raggruppande e tutti i requisiti di ordine generale devono essere dichiarati e posseduti da ciascuna impresa;

2. i requisiti relativi alla capacità economica - finanziaria realizzati negli ultimi tre esercizi documentabili, dovranno essere dichiarati e posseduti sia dall'impresa mandataria che dall'impresa mandante; la mandataria, in ogni caso, dovrà essere in possesso di una quota maggioritaria rispetto alla mandante;

3. i requisiti relativi alla capacità tecnica-professionale dovranno essere dichiarati e posseduti sia dall'impresa mandataria che dall'impresa mandante; la mandataria, in ogni caso, dovrà essere in possesso di una quota maggioritaria rispetto alla mandante;

Il R.T. dovrà produrre una dichiarazione (a corredo dell'istanza di partecipazione) congiunta sottoscritta da tutte le imprese raggruppate (o dall'impresa mandataria in caso di R.T. già costituiti) relativa alla ripartizione del servizio all'interno del R.T.I espresso in percentuali.

Condizioni di partecipazione

La presente gara è aperta anche ai soggetti del Terzo Settore, ai sensi dell'art.2, del DPCM 30 marzo 2001, purché regolarmente iscritti nei registri ed albi previsti dalle relative normative ed a condizione che la gestione del servizio oggetto del bando rientri tra le proprie finalità statutarie. Sono ammessi a partecipare: le Cooperative Sociali di tipo A, le Cooperative miste (così come specificato nella circolare 153/96 del Ministero del Lavoro) le Associazioni e gli Enti di Promozione sociale, Fondazioni e tutte le organizzazioni non lucrative di utilità sociale che possono, sulla base della propria natura giuridica, gestire il servizio oggetto del bando, nonché raggruppamenti e consorzi dei suddetti soggetti, nella stretta osservanza delle vigenti disposizioni di legge.

Non sono ammesse alla procedura concorsuale per l'affidamento del servizio le Associazioni di Volontariato per le quali, ai sensi della L. 266/91, non si possono prevedere veri e propri rapporti di esternalizzazione.

iscrizione alla C.C.I.A.A. o altro registro ufficiale per i concorrenti stabiliti in altri paesi della U.E., ai sensi dell'art. 83, comma 3, del d.lgs n. 50 del 2016 s.m.i. (ove previsto);

assenza dei motivi di esclusione ex art. 80, del d.lgs. n. 50 del 2016, così come previsto dal Disciplinare di gara;

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi **è vietato** partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

a) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto),** l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

b) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto),** l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

c) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

6. REQUISITI GENERALI

Sono **esclusi** dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

Sono comunque **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-*ter*, del d.lgs. del 2001 n. 165.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità costituisce **causa di esclusione** dalla gara, ai sensi dell'art. 1, comma 17 della l. 190/2012.

7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016. Si ricorda che, ai sensi degli articoli 81, commi 1 e 2, nonché 216, comma 13 del

Codice, le stazioni appaltanti e gli operatori economici utilizzano la banca dati AVCPass istituita presso ANAC per la comprova dei requisiti.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

7.1 REQUISITI DI IDONEITÀ

a) **Iscrizione** nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

b) ***(per le cooperative sociali)*** **Iscrizione all'Albo Regionale delle Cooperative Sociali della Regione di competenza**

Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

7.2 REQUISITO DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

c) Il concorrente deve aver conseguito, ai sensi dell'art 21 D.M. 10/8/2016, una pluriennale consecutiva esperienza come di seguito esplicitata, con riferimento all'ultimo triennio antecedente la data di pubblicazione del bando sulla GUUE e, comunque, in corso di svolgimento il 10/01/2020, data di presentazione della domanda di contributo effettuata dal Comune di Acquaformosa :

- per la prestazione principale: un'esperienza di almeno 24 mesi consecutivi nella presa in carico di richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR);
- per le prestazioni secondarie:
- servizio di consulenza e supporto psicologico ai beneficiari, un'esperienza di almeno 24 mesi consecutivi a favore richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR);
- servizio di mediazione linguistico-culturale, un'esperienza di almeno 24 mesi consecutivi a favore di richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR);
- servizio di consulenza legale, un'esperienza di almeno 24 mesi consecutivi a favore di minori stranieri non accompagnati (per il servizio in esame non è necessario che il consulente legale sia un avvocato iscritto all'albo);
- servizio di orientamento e formazione lavoro, un'esperienza di almeno 24 mesi consecutivi a favore di richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR).

La comprova del requisito, è fornita secondo le disposizioni di cui all'art. 86 e all'allegato XVII, parte II, del Codice:

- in caso di servizi prestati a favore di enti pubblici mediante indicazione degli stessi, con specificazione degli anni di riferimento, in modo da consentire alla stazione appaltante la verifica d'ufficio;

- in caso di servizi prestati a favore di committenti privati mediante una delle seguenti modalità:
- dichiarazione rilasciata dal committente privato recante tutte le informazioni necessarie a comprovare il possesso del requisito;• copia contratti e/o documentazione idonea (es. fatture) a dimostrazione del possesso del requisito.

7.3 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Il **requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio** industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al **punto 7.1 lett. a** deve essere posseduto da:

a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il **requisito relativo all'iscrizione all'Albo Regionale delle Cooperative Sociali** della Regione di competenza **di cui al punto 7.1 lett. b** deve essere posseduto (se cooperative sociali) da:

a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Ai sensi dell'art. 21, commi 3, 4 e 5, D.M. 10 agosto 2016, nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo orizzontale **il requisito di cui al precedente punto 7.2 lett. c** deve essere posseduto per intero sia dalla mandataria sia dalle mandanti, nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande deve essere in possesso del requisito di pluriennale e consecutiva esperienza ciascuno relativamente ai servizi di propria competenza.

7.4 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI

I soggetti di cui all'art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il **requisito relativo all'iscrizione nel registro** tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al **punto 7.1 lett. a** deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

Il requisito relativo all'iscrizione **all'iscrizione all'Albo Regionale delle Cooperative Sociali** della Regione di competenza **di cui al punto 7.1 lett. b** deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

Il requisito di capacità tecnica e professionale è valutato ai sensi dell'art. 47 del Codice.

8. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene**, a pena di nullità**, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, **a pena di esclusione**, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la commissione comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 2.3, al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o

del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

9. SUBAPPALTO.

Ai sensi dell'art. 24, c. 4, del D.M. 10.08.16 il subappalto è vietato.

10. GARANZIAPROVVISORIA

L'offerta è corredata da:

1) **una garanzia provvisoria**, come definita dall'art. 93 del Codice, pari al 2% dell'importo dell'appalto precisamente di importo pari ad **€ 13.591,79** salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7 del Codice.
2) **una dichiarazione di impegno,** da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, **a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva** ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6

settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula della contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La **garanzia provvisoria è costituita**, a scelta del concorrente:

a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
b. fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1 del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso la Tesoreria Comunale – Poste Italiane Via Roma Acquaformosa, sul conto infruttifero di Tesoreria indicando:

   Causale CADC "cauzione provvisoria per partecipazione gare d'appalto";

   - Codice **IBAN IT27X0100003245451300305108;**

c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è

conforme allo schema tipo di cui al D.M. (Ministero dello Sviluppo Economico) 19.01.2018, n. 31.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/
- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

In caso di prestazione di **garanzia fideiussoria**, questa dovrà:

1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze n. 31 del 19 gennaio 2018;
4) avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
5) prevedere espressamente:
   a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
   b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
   c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
6) contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere **sottoscritte** da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere **prodotte** in una delle seguenti forme:

- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo **è ridotto** secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

11. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.

Ai sensi dell'art. 65 D.L. 19.5.2020 n. 34, gli operatori economici sono esonerati dal versamento del contributo di cui all'art. 1, c. 65, L. 266/2005.

12. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione ad essa relativa devono essere redatte e trasmesse esclusivamente in formato elettronico, attraverso la Piattaforma e-procurement GA-T, (https://cuc-lungro.ga-t.it/) entro e non oltre le ore **23.59 del 14/12/2020**, pena l'irricevibilità dell'offerta e comunque la non ammissione alla procedura.

L'operatore economico registrato a e-procurement GA-T, (https://cuc-lungro.ga-t.it/ accede all'interfaccia "Dettaglio" della presente procedura e quindi all'apposito percorso guidato "Invia offerta", che consente di predisporre:

- una "busta telematica" contenente la documentazione amministrativa;
- una "busta telematica" contenente l'offerta tecnica;
- una "busta telematica" contenente l'offerta economica.

Si precisa che l'offerta viene inviata alla stazione appaltante solo dopo il completamento di tutti gli step (da 1 a 5, descritti nei successivi paragrafi) componenti il percorso guidato "Invia offerta". Pertanto, al fine di limitare il rischio di non inviare correttamente la propria offerta, si raccomanda all'operatore economico di:

- accedere tempestivamente al percorso guidato "Invia offerta" in e-procurement GA-T, (https://cuc-lungro.ga-t.it/ per verificare i contenuti richiesti dalla stazione appaltante e le modalità di inserimento delle informazioni.
- compilare tutte le informazioni richieste e procedere alla sottomissione dell'offerta con congruo anticipo rispetto al termine ultimo per la presentazione delle offerte. Si raccomanda di verificare attentamente il percorso, al fine di verificare che tutti i contenuti della propria offerta corrispondano a quanto richiesto dalla stazione appaltante, anche dal punto di vista del formato e delle modalità di sottoscrizione.

N.B. come precisato nel documento "Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma e-procurement GA-T, (https://cuc-lungro.ga-t.it/*)".*

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Le sottoscrizioni devono essere effettuate **con firma digitale** come indicato al punto 14.1.

FIRMA DIGITALE DEL DOCUMENTO del percorso "Invia offerta", l'Operatore Economico deve:

- scaricare dalla schermata a sistema denominata "**Firma Digitale del documento**", il Documento d'offerta in formato .pdf riportante le informazioni immesse a sistema.
- sottoscrivere il predetto documento d'offerta, scaricato in formato .pdf; la sottoscrizione dovrà essere effettuata tramite firma digitale - secondo le modalità di cui al documento *Modalità tecniche di utilizzo della Piattaforma* e-procurement GA-T, (https://cuc-lungro.ga-t.it/ - dal legale rappresentante del concorrente (o persona munita da comprovati poteri di firma la cui procura deve essere allegata nella Documentazione Amministrativa).

Si rammenta che eventuali firme multiple su detto file pdf devono essere apposte come meglio esplicato nel richiamato documento "*Modalità tecniche di utilizzo della Piattaforma* e-procurement GA-T, (https://cuc-lungro.ga-t.it/".

ATTENZIONE: VERIFICARE I CONTENUTI DELL'OFFERTA PRIMA DI PROCEDERE ALL'INVIO DELLA STESSA

13. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

14. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA -:

Al **primo step** del percorso guidato "Invia offerta" l'operatore economico deve inserire la documentazione amministrativa negli appositi campi, corrispondenti ai successivi punti del presente capitolo:

14.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

La domanda di partecipazione è redatta, in bollo, preferibilmente secondo il modello di cui all'allegato n. 1 – Domanda di partecipazione e contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni.

L'imposta di bollo (valore vigente € 16,00) dovrà essere assolta mediante utilizzo del modulo F23 disponibile nel sito dell'Agenzia delle Entrate. Alla domanda dovrà essere allegata la prova del versamento effettuato, costituita dal file in formato .pdf dell'attestazione/quietanza di avvenuto pagamento (es. la scansione della ricevuta di pagamento oppure la ricevuta digitalizzata nel caso sia utilizzato il servizio cosiddetto home banking) con la causale: "imposta di bollo, CIG: 84812515BB CUP C91H20000120001 - *gara SIPROIMI MSNA*.

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara;

qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La domanda è sottoscritta:

- nel caso di concorrente singolo dal titolare/legale rappresentante o procuratore dell'impresa;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio o GEIE;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:

a. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;

b. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano

alla gara;

c. **se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria**, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.

Il concorrente allega: procura, oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.

14.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 messo a disposizione su http://www.comune.acquaformosa.cs.it/ e sulla *Piattaforma* e-procurement GA-T, (https://cuc-lungro.ga-t.it/" .

Il DGUE dovrà essere sottoscritto digitalmente.

Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto.

Parte II – Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, per ciascun ausiliaria, allega:

1) DGUE, con firma digitale dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
2) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
3) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall'ausiliaria con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
4) originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse

necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;

5) PASSOE dell'ausiliaria;
6) le dichiarazioni integrative al DGUE, sottoscritte dall'ausiliaria, rese utilizzando preferibilmente il modello allegato n. 2.

Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 6 del presente disciplinare (Sez. A-B-C-D).

Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la sezione «α» ovvero compilando quanto segue:

a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale di cui par. 7.1 del presente disciplinare;
b) la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità tecnica e professionale di cui al par. 7.2 del presente disciplinare;

Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

14.3 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO

14.3.1 Dichiarazioni integrative

Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, con le quali:

1. dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. c-bis), c-ter), c-quater), f-bis) e f-ter) del Codice;
2. dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati

ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;

3. dichiara remunerativo l'importo dell'appalto preso atto e tenuto conto:
   a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi;
   b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata che possono avere influito o influire sulla prestazione dei servizi;
4. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara nonché l'eventuale avvio dell'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dell'art. 32, c. 8, D.Lgs. 50/16, nelle more della sua stipulazione;
5. accetta il protocollo di legalità ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, stipulato in data;
6. dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante con deliberazione di Giunta Comunale n. 30 del 23-07-2013, reperibile come allegato al presente disciplinare di gara e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
7. **(per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia)** si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
8. indica i seguenti dati: domicilio fiscale, codice fiscale, partita IVA; indica l'indirizzo PEC oppure, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 del Codice;
9. autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara **oppure** non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia dell'offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a), del Codice;
10. attesta di essere informato, in base al Regolamento 2016/679/UE, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara, nonché dell'esistenza dei diritti di cui all'articolo 7 del medesimo decreto legislativo.
11. **Per gli operatori economici che si trovano nelle situazioni di cui agli artt. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 e 110 del Codice**

    indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti estremi del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare ..... rilasciati dal Tribunale di ..... nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un

raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 *bis,* comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.

Le suddette dichiarazioni, di cui ai punti da 1 a 2, potranno essere rese preferibilmente compilando e sottoscrivendo digitalmente il **modello allegato n. 2**.

Le dichiarazioni integrative sono presentate, oltre che dal concorrente singolo, dai seguenti soggetti nei termini indicati:

- nel caso di raggruppamenti temporanei/consorzi ordinari/GEIE da costituire, da tutti gli operatori economici raggruppandi, consorziandi o componenti il GEIE, con riferimento ai nn. da 1 a 2;
- nel caso di raggruppamenti temporanei/consorzi ordinari/GEIE costituiti o di consorzi di cooperative, di imprese artigiane o stabili di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice:
  - dalla mandataria del raggruppamento/dal consorzio ordinario/dal GEIE/ dal consorzio di cooperative, di imprese artigiane o stabile, con riferimento ai nn da 1 a 2;
  - da ciascuna delle mandanti del raggruppamento/delle consorziate del consorzio ordinario/delle componenti il GEIE/delle consorziate esecutrici del consorzio di cooperative, di imprese artigiane o stabile, con riferimento a n. 1 (integrazioni al DGUE); n. 2 (elenco soggetti di cui all'art. 80, comma 3);
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate. La rete di imprese si conforma alla disciplina dei raggruppamenti temporanei in quanto compatibile.

14.3.2 Documentazione a corredo

Il concorrente allega:

1. PASSOE di cui all'art. 2, comma 3 lett.b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 49 del Codice, anche il PASSOE relativo all'ausiliaria;
2. documento attestante la garanzia provvisoria con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui all'art. 93, comma 8 del Codice;

Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 93, comma 7 del Codice

3. copia della certificazione di cui all'art. 93, comma 7 del Codice che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione.

14.3.3 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al punto 14.1.

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio, che

saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione attestante:
  a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
  b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
  c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

- **in caso di RTI costituito**: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- **in caso di RTI costituendo**: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
  a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
  b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
  c. le parti del servizio, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005.

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo 14.3.3 potranno essere rese utilizzando preferibilmente e sottoscrivendo digitalmente come previsto al punto 14.1, il **modello allegato n. 3 - Dichiarazione ai sensi dell'art. 48 D.Lgs. 50/2016 e composizione raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, GEIE o aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete.**

14.3.1 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per tutti

progetto di assorbimento, del personale (Linee Guida n. 13 dell'ANAC «La disciplina delle clausole sociali», approvate con Delibera n. 114 del 13 febbraio 2019);

15. OFFERTA TECNICA -:

l'operatore economico deve inserire la documentazione tecnica nell'apposito campo, corrispondente al successivo paragrafo del presente capitolo.

Relazione tecnico-descrittiva dei servizi offerti redatta secondo quanto prescritto dall'elaborato "Schema di offerta tecnica" (disponibile tra gli Elaborati tecnici sul sito internet: del Comune di Acquaformosa sezione Bandi di Gara –) rispettando preferibilmente i limiti dimensionali ivi previsti.

La relazione contiene una proposta tecnico-organizzativa suddivisa in sezioni come previsto nello "Schema di offerta tecnica" che illustra, con riferimento ai criteri e subcriteri di valutazione indicati nella tabella di cui al successivo punto 17.1, le proprie proposte operative per l'esecuzione dell'appalto.

L'offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel Progetto, **pena l'esclusione** dalla procedura di gara, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all'art. 68 del Codice.

L'offerta tecnica deve essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al punto 14.1.

16. OFFERTA ECONOMICA -:

L'operatore economico, deve:
inserire nel campo "Offerta economica" il valore complessivo della propria offerta, espresso come percentuale (non deve essere inserito il simbolo "%") con le caratteristiche sotto specificate.

Nel campo "**Offerta economica**", il concorrente deve presentare un'offerta economica così composta:

1. campo "**Offerta economica**", inserire il seguente valore: **0,00 in quanto nella presente gara si applica l'art 95, comma 7, Dlgs 50/16 e, quindi, il prezzo a base di gara è fisso e non è suscettibile di offerta**
2. campo **"di cui costi del personale"** deve essere indicato l'importo dei costi della manodopera, ai sensi dell'art. 95, comma 10, D.lgs. 50/16. Detti costi relativi alla sicurezza connessi con l'attività d'impresa dovranno risultare congrui rispetto all'entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell'appalto.
3. campo **"di cui costi della sicurezza afferenti l'attività svolta dall'operatore economico"** deve essere indicato l'importo degli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ai sensi dell'art. 95, comma 10, D.lgs. 50/16.

L'offerta economica, **a pena di esclusione**, è sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui ai paragrafi 14.1.

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo complessivo del servizio in appalto.

17. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base di soli criteri qualitativi, ai sensi dell'art. 95, comma 7 del Codice.

La valutazione dell'offerta tecnica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi .

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	**100**

17.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

Nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati i "Punteggi discrezionali", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla

commissione giudicatrice.

N°	CRITERI DI VALUTAZIO	PUNTI MAX		SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI D MAX
1	SEZIONE 1 *Servizi minimi e ulteriori servizi integrati*	45	1.1	Il grado di definizione nella presentazione dei servizi connessi all'accoglienza di base integrata come previsti dagli artt. 6.1 e 6.2 del Capitolato	16
			1.2	Il grado di definizione nella presentazione del servizio di consulenza e supporto psicologico ai beneficiari, secondo quanto previsto dall'art. 8 del Capitolato	5
			1.3	Il grado di definizione nella presentazione del servizio di mediazione linguistico culturale, secondo quanto previsto dall'art.8 del Capitolato	5
			1.4	Il grado di definizione nella presentazione del servizio di consulenza legale, secondo quanto previsto dall'art.8 del Capitolato	4
			1.5	Il grado di efficienza dei metodi e degli strumenti adottati per assicurare il servizio di orientamento e formazione al lavoro, secondo quanto previsto dall'art. 8 capitolato	6
			1.6	Il grado di definizione nella presentazione delle attività di accompagnamento alla crescita e di integrazione sociale con i pari e nel territorio	4
			1.7	Realizzazione di almeno una iniziativa annuale di sensibilizzazione e formazione su temi dei richiedenti protezione internazionale	5
2	SEZIONE 2 **Strutture di accoglienza**	5	2.1	Adeguatezza alloggi di accoglienza	5
3	SEZIONE 3 **Personale e gruppo di lavoro**	20	3.1	Il grado di definizione nella presentazione di tutto il personale coinvolto nel progetto e relativa competenza e professionalità: personale tecnico e amministrativo, personale assegnato ai servizi di accoglienza, personale per gli ulteriori servizi, così come previsto dagli artt. 6.3, 8, 10.3 del Capitolato	10
			3.2	Grado di congruenza, con l'oggetto del servizio, del piano dettagliato di formazione e supervisione degli operatori, da realizzarsi nel corso della durata dell'appalto e i cui oneri (orari e finanziari) restano a carico della Ditta aggiudicataria, con descrizione delle modalità di verifica sulle competenze acquisite.	6
			3.3	Modalità e tempi di sostituzione del personale e di riduzione del turnover tenuto conto di quanto richiesto dall'art. 10.3 del Capitolato	4
4	SEZIONE 4 **Svolgimento servizi e verifiche**	30	4.1	Grado di definizione nella presentazione delle modalità di gestione ed esecuzione dei servizi minimi e degli ulteriori servizi integrati, attraverso la predisposizione di un piano di servizio (art.10.2) e la descrizione di quanto richiesto all'art 10 del Capitolato	10
			4.2	grado di coinvolgimento ed attivazione della rete istituzionale e non (con indicazione degli attori individuati) per l'alfabetizzazione, la formazione scolastica e professionale (tirocini e stage), le attività ricreative e di integrazione sociale	5
			4.3	Grado di funzionalità del sistema di comunicazione che si intende adottare nei rapporti con i destinatari del servizio e con i Servizi comunali competenti nelle diverse fasi del lavoro, con specifica della dotazione strumentale che si intende fornire al coordinatore e agli operatori.	5
			4.4	Grado di funzionalità della dotazione di mezzi e di strumenti, compresi quelli necessari per la gestione in proprio dei dati correlati al Progetto e alla Banca dati come da art. 7 del Capitolato, di cui è richiesta l'elencazione e la modalità di utilizzo, finalizzata all'ottimizzazione delle risorse e del contenimento dei costi.	4
			4.5	Rispondenza al progetto di eventuali sperimentazioni nell'attivazione delle reti solidali sul territorio a favore richiedenti protezione internazionale, asilo e/o rifugiati e/o sperimentazioni in altre tipologie di attività	3
			4.6	Corrispondenza, con gli obiettivi complessivi del progetto, del personale proposto	3

	TOTALE	100			100

17.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

A ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale nella colonna "D" della tabella, è attribuito un coefficiente sulla base del metodo del confronto a coppie, sulla base delle preferenze accordate da ciascun commissario a ciascun progetto in confronto con tutti gli altri. Al termine dei confronti i punteggi si attribuiscono sulla base del seguente criterio: ***si sommano i coefficienti attribuiti ad ogni offerta da parte di ciascun commissario. Tali somme provvisorie vengono trasformate in coefficienti definitivi da zero a uno, riportando ad uno la somma più alta e proporzionando a tale somma massima le somme provvisorie prima calcolate.***

Nel caso le offerte da valutare siano inferiori a tre non si applicherà il metodo del "confronto a coppie", ma i coefficienti saranno determinati attraverso la media dei coefficienti, variabili tra zero ed uno, attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari per ogni criterio di valutazione e sulla scorta della seguente scala di giudizi (Ottimo = 1; buono = 0,8; adeguato = 0,6; sufficiente =0,4; scarso = 0,2; assente/irrilevante = 0); si procede, quindi, a trasformare la media dei coefficienti attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i commissari in coefficienti definitivi, riportando ad 1 la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate.

La commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi, procederà, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio moltiplicando ogni coefficiente per il relativo punteggio.

Infine verranno sommati i punteggi così conseguiti ottenendo il punteggio complessivo per ciascuna offerta.

18. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 133, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016, si avvale della c.d. "inversione procedimentale"; pertanto la verifica della conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare sarà effettuata, in modo che l'appalto sia aggiudicato a un offerente che soddisfa i criteri di selezione stabiliti per la presente procedura, dal dirigente del Settore Contratti, Appalti e Provveditorato o suo delegato (in quanto apposito ufficio-servizio a ciò deputato, sulla base delle disposizioni organizzative della stazione appaltante).

Non sono previste sedute pubbliche in quanto, come stabilito dalla giurisprudenza sull'argomento, la gara telematica, per le modalità con cui viene gestita, consente di tracciare qualsivoglia operazione di apertura dei file contenenti offerte e documenti di gara, assicurando, in tal modo, il rispetto dei principi di trasparenza e imparzialità che devono presiedere le procedure di gara pubbliche. La gestione telematica della gara garantisce sicurezza nella conservazione dell'integrità delle offerte e garantisce l'immodificabilità delle stesse, nonché la tracciabilità di ogni operazione compiuta; inoltre, nessuno degli addetti alla gestione della gara può accedere ai documenti dei partecipanti, fino alla data e all'ora di seduta della gara, specificata in fase di creazione della procedura. Le stesse caratteristiche della gara telematica escludono in radice ed oggettivamente la possibilità di modifica delle offerte.

Per quanto sopra previsto ("inversione procedimentale"), si avverte che le eventuali comunicazioni automatiche generate dal sistema della *Piattaforma* e-procurement

GA-T, (https://cuc-lungro.ga-t.it/" **a seguito della chiusura della valutazione amministrativa non dovranno essere considerate dai concorrenti.**

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall'ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016.

19. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell'art. 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e potrà fornire ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte (cfr. Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016).

La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione "amministrazione trasparente" la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell'art. 29, comma 1 del Codice.

20. APERTURA E VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

La commissione giudicatrice in una o più sedute procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare.

La stazione appaltante procederà dunque alla formulazione della graduatoria, ai sensi dell'art. 95, comma 9 del Codice.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione redige la graduatoria e procede ai sensi di quanto previsto al punto 22.

In ogni caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, la commissione potrà ritenere di segnalare la circostanza **al RUP, che procederà secondo quanto indicato al successivo punto 21, resta inteso che tale valutazione potrà essere effettuata dal RUP anche a prescindere dalla segnalazione della Commissione.**

21. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.

In ogni caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le

offerte che in base ad elementi specifici appaiano anormalmente basse.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, con l'eventuale supporto della commissione, esamina le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente articolo 22.

22. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

All'esito delle operazioni di cui sopra la commissione – o il RUP, qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale secondo le modalità previste al punto 21, formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.

Alla luce della nuova normativa, il RUP potrà ricorrere all'istituto della consegna d'urgenza, in tal caso il soggetto individuato non potrà rifiutarsi di dare inizio al servizio e il corrispettivo sarà parametrato sulla base dei giorni di effettivo servizio.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85, comma 5 Codice, sull'offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l'appalto.

Prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto di presentare i documenti di cui all'art. 86 del Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice. Tale verifica avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass.

Ai sensi dell'art. 95, comma 10, la stazione appaltante prima dell'aggiudicazione procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'art. 97, comma 5, lett. d) del Codice.

La stazione appaltante previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l'appalto.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì,

alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 comma 4-*bis* e 89 e dall'art. 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011.

Ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

Trascorsi i termini previsti dall'art. 92, commi 2 e 3 d.lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, la stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza di dell'informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4 del d.lgs. 159/2011.

Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice.

Il contratto sarà stipulato in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

Nei casi di cui all'art. 110 comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio/fornitura.

Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.

L'importo presunto delle spese di pubblicazione è pari a € 2.300,00. La stazione appaltante comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.

Si richiamano le norme di cui all'art. 30 commi 3 e 4 del D. Lgs. 50/2016 che prevedono che *"nell'esecuzione di appalti pubblici e di concessioni, gli operatori economici rispettano gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X" e che "Al personale impiegato nei lavori, servizi e forniture oggetto di appalti pubblici e concessioni è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente".*

Si evidenzia che il rispetto della normativa citata sarà oggetto di verifica anche in corso di esecuzione del contratto e che la mancata osservanza sarà causa di revoca dell'aggiudicazione o, se sottoscritto, di risoluzione del contratto.

23. CLAUSOLA SOCIALE E ALTRE CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE

Al Fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi del Unione Europea, e fermo restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico –organizzative e di mano d'opera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicataria del contatto di Appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente come previsto dall'art. 50 del codice come modificato dall'art. 8 comma 5 della Legge 120/2020.

24. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Castrovillari, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

25. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

In base al Regolamento 2016/679/UE s'informa che i dati personali forniti dagli offerenti, obbligatori per le finalità connesse all'espletamento della procedura di cui al presente Avviso, saranno utilizzati esclusivamente per l'espletamento delle procedure di individuazione del contraente. Il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Acquaformosa , Vico San Francesco 87010 Acquaformosa, e-mail protocollo.acquaformosa@asmepec.it

Il Responsabile al trattamento dei dati è il Dott. Di Talia Ciriaco, pec protocollo.acquaformosa@asmepec La finalità del trattamento è consentire lo svolgersi dei procedimenti amministrativi oggetto del presente Avviso/Bando pubblico (ai sensi art. 6 del Regolamento 2016/679/UE).

I dati raccolti potranno essere trattati inoltre a fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale) nonché, in forma aggregata, a fini statistici.

I dati, trattati esclusivamente nel territorio italiano da parte di personale istruito, formato e autorizzato al lecito trattamento dei dati secondo i principi di correttezza, liceità, trasparenza,

pertinenza e non eccedenza rispetto alle finalità di raccolta e successivo trattamento, non saranno comunicati a terzi, né diffusi se non nei casi specificatamente previsti dalla vigente normativa nazionale e comunitaria.

La normativa in vigore sulla conservazione della documentazione amministrativa (protocollo e conservazione documentale) determina il periodo in cui i dati dovranno essere conservati per finalità di archiviazione, ai sensi dell'art. 5, par. 1, lett. e) del Regolamento 2016/679 UE.

I diritti dell'interessato sono previsti dal Regolamento 2016/679 UE e, in particolare, l'interessato potrà richiedere l'accesso ai dati personali che lo riguardano, la rettifica, l'integrazione o, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o la limitazione al trattamento, ovvero opporsi al trattamento. Altresì, l'interessato può proporre reclamo (art. 77 del regolamento 2016/679/UE) al Garante per la protezione dei dati personali.

Il conferimento dei dati è obbligatorio per lo svolgimento e la conclusione dei procedimenti amministrativi previsti dal presente Avviso.

La presentazione dell'offerta implica la conoscenza e accettazione, da parte dell'offerente, delle modalità di conferimento, trattamento, raccolta e comunicazione innanzi menzionate.

Acquaformosa lì 18/11/2020

Il RUP
Nicoletta Balbi

Il Responsabile Area Amministrativa